

La legge toscana sulla qualità della normazione.

Oltre l'ipoteca imperativista.

di Riccardo Viriglio

1. La [legge Regione Toscana 22 ottobre 2008, n. 55](#) recante *Disposizioni in materia di qualità della normazione* è la prima legge dell'ordinamento giuridico italiano ove si pongono principi e regole sulla buona fattura degli atti normativi e per ciò solo merita di essere considerata un esito significativo di quel processo politico e culturale volto a riaffermare la necessità di “leggi” ben formulate su cui da tempo si fonda il concetto «moderno ed attuale» di tecnica legislativa ([COSTANZO-BADII, pag. 1](#)). Certo, si tratta di un processo non sempre limpido poiché nell'ultimo decennio alcuni hanno «surrettiziamente» affrontato «il delicato problema del governo delle politiche pubbliche sotto le mentite spoglie del *law-making* o (...) della qualità della legge» (DE FIORES, pag. 5), cioè occultando la qualità politica di *scelte* pubbliche assai rilevanti attraverso il richiamo neutralizzante ai *mezzi* con cui porre mano alla riforma della legislazione (VIRIGLIO, pagg. 37 e s.). Una necessità che tuttavia ha le sue radici nella stessa forma di Stato delineata in Costituzione ([COSTANZO, pagg. 2 e s.](#)).

2. La legge in esame pone norme di principio sulla cd. qualità degli atti normativi regionali (in particolare, art. 1, *Finalità della legge*; art. 2, *Principi in materia di qualità della normazione*; art. 13, *Manutenzione della normativa*) che trovano specificazione in regole per il procedimento di formazione di leggi e regolamenti (artt. 4-10, 12, 17-19) e per la diffusione della loro conoscenza (art. 14), nonché norme d'organizzazione utili a coordinare e rafforzare l'azione di Consiglio e Giunta regionale (art. 3, 15, 16, 20).

Questi ultimi, in definitiva, sono i destinatari delle disposizioni contenute nella [legge Regione Toscana n. 55 del 2008](#) la quale non pretende di stabilire ciò che i futuri atti normativi regionali

potranno dire, né di regolarne gli effetti, ma - in conformità alla stessa Costituzione – individua modi attraverso cui tali atti diranno ciò che vorranno.

Infatti, lo statuto determina «la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» della Regione e «regola (...) la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali» (art. 123, co. I, Cost.), disposizione costituzionale che giustamente è stata ritenuta (Salza, pagg. 3-7) il fondamento dello Statuto toscano ove quest'ultimo prescrive «la qualità delle fonti normative» e la motivazione di leggi e regolamenti regionali rinviando per l'attuazione anzitutto alla legge regionale (art. 44, co. I e VI, ed art. 39, co. II, Statuto toscano).

Per i rapporti fra la legge in esame e le future leggi regionali sarebbe dunque inconferente richiamare l'opinione – pure «autorevole», «condivisa dalla Corte Costituzionale» e «pienamente convincente» (DE SIERVO, pag. 12) – secondo cui le leggi (statali) ordinarie non possono disciplinare contenuto ed effetti delle leggi successive poiché al legislatore non spetta gravare con vincoli giuridici, ulteriori rispetto a quelli costituzionali, il legislatore futuro (PACE, pagg. 2346 e s.; CRISAFULLI, pagg. 185 e s.; ZAGREBELSKY, pagg. 39 e s.; PALADIN, pagg. 87 e s.).

3. In tal modo però si tocca il problema della giustiziabilità della [legge Regione Toscana n. 55 del 2008](#), e più in generale delle norme sulla qualità della legislazione, che è analogo a quello posto dalla l. 23 agosto 1988, n. 400 ([SALZA, pagg. 3-7](#)), ma che è necessario ridimensionare.

Come ci si è - a lungo - interrogati sulla legge n. 400 del 1988 ove essa pretende ad esempio di vincolare il Governo oltre gli artt. 76 e 77, Cost. per l'approvazione di decreti legge e decreti legislativi, così oggi è lecito aspettarsi che il problema sia impostato nel modo seguente: quali sono le conseguenze giuridiche nei confronti di una futura legge regionale che violi principi o regole poste dalla legge in esame? In particolare, la mancata conformità determina illegittimità della legge regionale o è irrilevante?

Tale impostazione del problema orienta la risposta poiché ci sono buoni e risaputi argomenti per sostenere che la difformità non rilevi ai fini dell'illegittimità ove in definitiva una fonte può

liberamente abrogare, modificare e comunque derogare una fonte precedente di pari grado, con la conseguenza di liquidare come ingenua o poco efficace la pretesa di porre disposizioni sulla qualità della legislazione che debbono trovare posto – al più – in Costituzione o comunque in una fonte gerarchicamente superiore a quella di cui si vuole affermare la buona fattura.

Certo, si potrebbe forse obiettare che una legge regionale contraria ai «principi di qualità della normazione» espressi dalla legge in esame (art. 2, co. II, lett. b, c, e, f) oppure approvata senza seguire gli adempimenti istruttori introdotti dall'art. 7 non sia – per ciò – di «qualità» e dunque non assicuri «la certezza del diritto» (art. 44, Statuto toscano) con conseguente illegittimità costituzionale per violazione indiretta della Costituzione (art. 123, Cost.; cfr. [Corte Cost., 24 marzo 2006, n. 203](#)).

Tuttavia questo modo di affrontare la legge in esame nasconde un retropensiero che è bene esplicitare perché denota una posizione quasi irriflessa di molti studiosi di diritto costituzionale i quali – spesso inconsapevolmente – sembrano gravati da una vera e propria ipoteca imperativista, cioè da un complesso o riflesso condizionato di imperativismo od anche, se si vuole, da un iper-realismo a tutti i costi, ove ciò che importa in presenza di un atto normativo è - unicamente o prima di tutto - definire le violazioni alle sue disposizioni, le conseguenti sanzioni ed il soggetto (ovvio, uno solo) che le può irrogare. È in definitiva la posizione di chi non crede che la legge possa svolgere una funzione orientativa, di indirizzo o pedagogica.

Non è da escludere che in alcuni casi la proverbiale prudenza dei giuristi sia superata da un più generale pessimismo sulle cose umane; l'impressione è però che nella discussione di alcuni temi fondamentali del diritto costituzionale contemporaneo (e la cd. qualità della legge è sicuramente uno di essi) troppo spesso l'attenzione sia tutta concentrata sul caso d'eccezione o comunque sulla patologia.

Se veramente si vuole la buona fattura delle leggi come da quasi vent'anni si ripete in sede scientifica e ad ogni livello di governo italiano ed europeo (VIRIGLIO, pagg. 31 e s.), forse è meglio

interpretare la legge regionale in esame come una legge che – in quanto tale – vincola i suoi destinatari (Consiglio e Giunta) da cui pretende e merita il rispetto.

Nello stesso momento in cui la discussione pubblica in ordine ad una legge sulla qualità della legislazione come quella in esame inizia e, peggio, si ferma all'impossibilità di predicare un vincolo giuridicamente efficace, cioè sanzionabile con l'illegittimità, per il futuro legislatore, non si tengono in conto e per ciò si svalutano gli effetti virtuosi che con il tempo tale legge può innescare nei procedimenti di approvazione degli atti normativi, fermo restando che nella stessa prospettiva qui criticata lo Statuto toscano e la legge in esame prevedono rimedi a garanzia del rispetto delle norme regionali in materia di qualità della legislazione.

Merita infatti ricordare il rilevante potere assegnato al Presidente del Consiglio regionale di dichiarare «improcedibili», d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, «le proposte di legge che non osservino le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione» (art. 44, co. VII, Statuto toscano) con previsione che si riferisce – senza eccezione – a tutte le disposizioni in materia (siano esse contenute in Statuto, legge regionale o regolamento consiliare) riaffermando così il ruolo di garanzia che è di solito ricordato per il Presidente del Consiglio regionale, secondo una configurazione tradizionale per i presidenti d'assemblea (in particolare, di Camera e Senato) i quali informano il loro operato durante i lavori ad “imparzialità” (DI GIOVINE, pagg. 386 e s.; MAZZONI HONORATI, pagg. 107 e s.), “neutralità” (SCIORTINO, pagg. 161 e s.), comunque a «precisi interessi politico-costituzionali» (in questo caso, la cd. qualità della legge) che valgono a distinguere il presidente d'assemblea in Italia dalla «neutra magistratura dello *speaker* inglese» posto *super partes* (MANZELLA, pag. 142).

L'art. 11 della legge in esame affida inoltre al Collegio di garanzia statutaria il giudizio sulla «violazione, da parte di leggi e regolamenti regionali, delle norme *statutarie* in materia di qualità della legislazione», secondo un procedimento che la legge istitutiva di tale organo (l.r. 4 giugno 2008, n. 34) disciplina in maniera raffinata e che in ultima istanza vuole ricondurre alla responsabilità politica di Consiglio o Giunta regionale la decisione di non adeguarsi al giudizio

sfavorevole del Collegio di garanzia imponendo nell'atto normativo definitivamente approvato una motivazione sul mancato adeguamento la quale rappresenta il metro di misura per valutare tale responsabilità (cfr. art. 10, l.r. n. 34 del 2008).

4. Tutto ciò vale per le future leggi regionali, mentre per i regolamenti della Regione Toscana (ecco ritornare l'insidiosa ipoteca imperativista) pare possibile affermare la loro illegittimità per il caso di violazione di principi e regole contenute nella legge in esame se si ammette l'esistenza del principio di legalità o comunque di un sistema gerarchico anche nel rapporto fra fonti regionali.

5. Effettivamente una delle novità di maggior interesse è la motivazione di leggi e regolamenti regionali che l'art. 9 della legge in esame disciplina in attuazione dell'art. 39, Statuto toscano.

Occorrerà tornare a discutere il classico tema della motivazione degli atti normativi (di recente BOCCALATTE). Qui si può solo rilevare che per la legge in esame la vera e propria motivazione (i cd. "considerato") deve limitarsi alle sole «disposizioni essenziali dell'articolato» ed essere espressa «in modo conciso» e senza ripetizioni (art. 9, co. III) quasi a voler circoscrivere la portata della novità, fermo restando che la stessa legge (art. 9, co. V) rinvia ai «regolamenti interni del Consiglio e della Giunta» per «ulteriori specificazioni sulle caratteristiche ed i contenuti dei "visto" e dei "considerato"» che tuttavia – proprio perchè specificazioni – non pare possano allargare i confini del dovere di motivazione.

Invero la prima legge motivata (l.r. 4 febbraio 2009, n. 4, *Spese di rappresentanza del Consiglio regionale*) reca un preambolo ove sono spiegate le ragioni (d'opportunità) dell'intervento legislativo nel suo complesso.

Secondo la legge in esame, la motivazione «è contenuta in un preambolo, parte integrante» della legge ed è «posta in votazione prima del voto finale, con le modalità definite dal regolamento interno del Consiglio» (art. 9, co. I e IV). Poiché «il Consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza» (art. 40,

co. IV, Statuto toscano), non è chiaro se il preambolo debba essere votato prima o dopo la votazione articolo per articolo: il preambolo della legge – logicamente e materialmente – viene prima degli articoli, ma la motivazione oggetto della disciplina in esame riguarda le «disposizioni essenziali» contenute proprio negli articoli della legge. Né è chiaro se sia possibile la presentazione di emendamenti al preambolo in quanto il potere d'emendamento è riferito agli «articoli» *ex art. 99, co. I, reg. Consiglio regionale*.

Tali questioni paiono di non poco conto per i rapporti politici in assemblea (fra maggioranza ed opposizioni, all'interno della stessa maggioranza). Dunque sono da apprezzare i chiarimenti apportati dal nuovo art. 105 *quater*, *reg. Consiglio regionale*, secondo cui «gli emendamenti al testo di una proposta di legge, quando incidono sulla motivazione, devono contenere anche la relativa proposta di modifica della motivazione» (co. I), fermo restando che sono ammessi gli «emendamenti che modificano soltanto il testo della motivazione» semprechè «sia mantenuta la coerenza tra la motivazione e il testo dell'articolato» (co. II), con l'ulteriore precisazione che la motivazione è posta in votazione «*complessivamente* prima del voto finale» (co. III), quindi dopo la votazione articolo per articolo.

La nota ipotesi imperativista costringe poi a rilevare che l'articolo 9 in esame darà inevitabilmente la stura a questioni di costituzionalità (art. 39, Statuto toscano; art. 123, Cost.) ed a ricorsi al giudice amministrativo per difetto o carenza di motivazione di leggi e regolamenti regionali. Si tratta di un “rischio” che dipende da una scelta politica già effettuata in Statuto la quale è di per sé opinabile e riporta alla discussione in generale sulla motivazione degli atti normativi, sebbene qui si possa almeno osservare che la disciplina in esame rappresenta comunque un ulteriore tassello per estendere il controllo *giurisdizionale* sugli atti normativi.

6. Per gli effetti virtuosi che potranno innescare occorre ricordare della legge in esame gli artt. 4, 5, 7 e 8, in particolare ove si afferma la facoltà di effettuare sulle proposte di legge e di regolamento l'analisi d'impatto della regolazione o A.I.R. e l'analisi di fattibilità (art. 7, co. II; art. 8, co. I),

fermo restando invece che la cd. V.I.R. (verifica dell'impatto della regolazione) è prevista unicamente per le leggi ed a discrezione dello stesso legislatore attraverso l'inserimento di apposite «clausole valutative» (art. 5, co. II; cfr. art. 45, co. II, Statuto toscano).

Ampio spazio è dato dalla legge in esame ai regolamenti interni di Consiglio e Giunta ai quali si rinvia per la definizione dei *casi* e dei *modi* con cui effettuare tali valutazioni preventive e successive (art. 4, co. III; art. 5, co. III; art. 7, co. II e IV).

Spazio che è stato sinora occupato timidamente dal Consiglio regionale perché il nuovo [Capo XII bis del regolamento interno](#) rinvia all'analogo regolamento di Giunta per «i criteri di inclusione e i casi di esclusione» dell'A.I.R. (art. 105 *sexies*, co. I); si limita ad indicare l'analisi di fattibilità genericamente per «atti di particolare rilievo ed impatto, quali leggi di settore e di riordino, leggi in materia istituzionale, leggi previste dall'agenda normativa» (art. 105 *sexies*, co. IV); rimanda ad una decisione dell'Ufficio di Presidenza che «individua annualmente (...) una o più leggi» su cui svolgere la V.I.R. (art. 105 *septies*, co. I); infine non disciplina i modi di effettuazione delle indicate valutazioni che dunque restano affidate agli uffici ausiliari del Consiglio, forse opportunamente trattandosi in definitiva di tecniche legislative, cioè di tecniche la cui opportunità ed utilità si afferma «in quanto richieste da una pratica sociale, quella appunto di chi redige testi normativi» (RESCIGNO, pag. 2).

Definitivamente sancita dalla legge in esame è invece la necessità che le proposte di legge e di regolamento siano corredate dalla «relazione illustrativa delle finalità generali» e dalla «relazione tecnico-normativa», mentre la «relazione tecnico-finanziaria» è prevista per le sole proposte di legge (il che è discutibile: art. 7, co. I, ed art. 8, co. I).

Per le proposte di legge si aggiungono anche la «scheda di legittimità» e la «scheda di fattibilità» (art. 7, co. II), documenti d'istruttoria legislativa che trovano sostanza nel nuovo art. 105 *bis*, reg. Consiglio regionale, il quale li rende obbligatori per tutte le «proposte di atti assegnate alle Commissioni» (cfr. co. I, II, III).

Tale regolamento d'assemblea pretende molto dalle «strutture competenti all'istruttoria degli atti normativi» - e dunque sarà stato sicuramente preceduto da un'adeguata analisi di fattibilità - perché con la scheda di legittimità tali strutture sono chiamate ad *un ruolo consultivo* (dovendo esprimere «osservazioni» sulla «legittimità costituzionale e statutaria» della proposta di legge, sulla sua conformità «alla disciplina comunitaria e nazionale», «alla normativa riguardante le autonomie locali», al «principio di sussidiarietà» ed alle «regole di tecnica redazionale adottate con deliberazione dell'ufficio di presidenza»), ed anche ad *un ruolo propositivo* (potendo formulare «proposte tecniche di modifiche necessarie a garantire l'omogeneità giuridica del testo»); nella scheda di fattibilità debbono invece trovare posto «l'analisi delle potenziali criticità con particolare riguardo all'accertamento della presenza e dello stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma», «gli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa», «l'analisi finanziaria» e le «osservazioni sulla relazione AIR, se presente» (art. 105 *bis*, co. II e III, reg. Consiglio regionale).

Molto opportunamente dunque la legge in esame impone a Consiglio e Giunta di individuare «le strutture tecniche per il presidio della qualità della normazione, il supporto alla redazione dei testi normativi e l'elaborazione del rapporto sulla legislazione, assicurandone la congrua dotazione organica, l'elevata qualificazione ed il costante aggiornamento professionale» (art. 16, co. I), con conseguente rinvio all'autonomia organizzativa di tali organi sebbene nulla vietasse alla legge in esame di provvedere essa stessa.

7. Non molto c'è da dire sull'art. 2 della legge in esame ove esprime alcuni «principi di qualità della normazione» (co. II), se non che tale qualità è collegata alla «certezza del diritto», alla «trasparenza dell'azione pubblica» ed anche alla «partecipazione dei cittadini» (co. I). Occorre prendere sul serio il legislatore, ma è difficile dare un senso a questa «partecipazione».

L'atto amministrativo è sempre un atto concreto perché l'esercizio della funzione amministrativa è rivolto per sua natura al caso concreto, verso destinatari determinati o determinabili, ove la

valutazione dell'interesse pubblico deve essere comunque presente. Per questo vale nel nostro ordinamento il principio di partecipazione al procedimento amministrativo la cui concretezza emerge in particolare ove l'Amministrazione deve esplicitare in parte motiva le ragioni a fondamento della propria manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio espressa nel dispositivo, secondo il principio generale stabilito dall'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. Invece l'atto normativo – salvo le cd. leggi provvedimento – si caratterizza per l'astrattezza e la generalità delle regole poste.

Accettata questa prospettazione tradizionale, occorre riconoscere che l'invocata «partecipazione dei cittadini» non è partecipazione al procedimento di approvazione degli atti normativi secondo modelli di vera e propria democrazia partecipativa: infatti la legge in esame ben si guarda dal disciplinare istituti ispirati a simili modelli. Se si vuole completare la “amministrativizzazione” – parola ostica ma in fondo efficace - del procedimento di approvazione degli atti normativi (e certamente la motivazione di leggi e regolamenti regionali è un primo passo anche in questa direzione), allora forse merita valutare l'introduzione di forme partecipative.

Invero la legge in esame considera «la qualità della normazione quale *strumento essenziale* della partecipazione dei cittadini» (art. 2, co. I; cfr. anche art. 44, co. I, Statuto toscano). Ma «partecipazione» a che cosa? Esclusa al momento – come detto - la partecipazione all'azione di governo intesa come attività di creazione di norme giuridiche, resta forse una generica partecipazione alla vita pubblica.

Tuttavia, in tempi di spaventoso distacco dalla politica, anzi dalla stessa democrazia «costituzionale» quando si assiste ad una deriva verso concezioni e pratiche di una democrazia sempre più solo «procedurale» ove «non esistono vincoli costituzionali alla legislazione e tutto ciò che viene promulgato da una maggioranza (o da qualche altro corpo collettivo) è legge purchè vengano seguite le procedure appropriate» (RAWLS, pagg. 162 e s.), ebbene - di fronte a tutto questo - invocare quel genere di partecipazione potrebbe nascondere la falsa credenza che leggi ben fatte (semprechè si riesca ad ottenerle) siano di per sé il rimedio a quella deriva ed allora si dovrebbe

constatare con preoccupazione il ritorno di una «malattia inguaribile» per chi ne è afflitto, il «cretinismo parlamentare» che «relega quelli che ne sono colpiti in un mondo immaginario e toglie loro ogni senso, ogni ricordo, ogni comprensione del rozzo mondo esteriore» scambiando il *mondo immaginario del parlamento* (scisso e contrapposto al mondo esteriore) per il mondo autentico ed ignorando il *mondo materiale esteriore* che invece presuppone il primo (MARX, § V, pag. 105, e § VI, pag. 133).

8. L'espressione icastica «manutenzione del libro delle leggi» (PIZZORUSSO) ha trovato giustamente fortuna negli studi recenti sulla legislazione ed oggi trova la sua consacrazione nella legge in esame ove si pone un vero e proprio vincolo al Consiglio ed alla Giunta regionale che devono assicurare «la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale» (art. 13, co. I). Manutenzione che potrà realizzarsi periodicamente «con un'unica legge o un unico regolamento» per interventi riguardanti «una pluralità di disposizioni» (art. 13, co. II).

Né sono estranei a tale attività di manutenzione i «testi unici legislativi e regolamentari» la cui «formazione» – secondo l'art. 12, co. I – Consiglio e Giunta devono promuovere curando nel tempo l'adattamento di quelli già approvati, secondo un favore per questa particolare modalità di atteggiarsi delle fonti del diritto (CHELI, pag. 306) che è dimostrata dallo stesso Statuto toscano (art. 44, co. II, III, IV, V), secondo un preciso orientamento di politica legislativa affermatosi a livello statale verso la fine degli anni Novanta (VIRIGLIO, pagg. 67 e s.).

Non convince però l'art. 12, co. II, della legge in esame ove parla di testi unici di «mero coordinamento di leggi o di regolamenti» perché in tal modo sembrerebbe riemergere la dubbia categoria dei cd. testi unici “meramente compilatori” che la giurisprudenza e la dottrina del periodo repubblicano tendono ad escludere, in particolare quando da alcuni la si vorrebbe contrapposta alla categoria dei testi unici innovativi (VIRIGLIO, pagg. 47 e s.).

9. Infine per il Capo II della legge in esame (*Elementi formali delle fonti normative*) occorre rilevare la chiarezza e semplicità delle regole poste fra cui spiccano, a mio avviso, quelle dell'art. 19 secondo il quale leggi e regolamenti regionali «hanno un'unica numerazione progressiva per ciascun anno solare» (co. I) distinguendosi i regolamenti per l'aggiunta del segno «/R» al numero identificativo (co. II), proprio perché in tal modo – la funzione simbolica non è da trascurare in questi casi - si segna il primato della legge regionale ed al contempo l'unitarietà della funzione normativa in capo alla Regione quale ente territoriale autonomo secondo Costituzione (art. 114, Cost.).

OPERE CITATE

S. BOCCALATTE, *La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali*, C.E.D.A.M., Padova 2008;

E. CHELLI, (voce) *Testo unico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIX, U.T.E.T., Torino 1973, pagg. 305 e s.;

P. COSTANZO, [Il fondamento costituzionale alla qualità della normazione](#), in *Libro Secondo. Il drafting statale*, in AA.VV., *Codice di drafting*, in «Tecniche normative. Il Portale del *drafting* normativo» (www.tecnichenormative.it);

P. COSTANZO-C. BADI, [Alle origini della tecnica legislativa](#), in *Libro Primo. Profili storici*, in AA.VV., *Codice di drafting*, in «Tecniche normative. Il Portale del *drafting* normativo» (www.tecnichenormative.it);

V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. II: l'ordinamento costituzionale italiano*, C.E.D.A.M., Padova 1984;

C. DE FIORES, *Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative*, C.E.D.A.M., Padova 2001;

U. DE SIERVO, *Contributo al dibattito sulle norme sulla produzione normativa contenute in fonti primarie (a proposito del cd. Statuto dei diritti del contribuente)*, in Id. (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2001*, Giappichelli, Torino 2002, pagg. 1 e s.;

A. DI GIOVINE, *Modelli di speakership parlamentare e stile esternatorio dei Presidenti delle Camere*, in A.A.V.V., *Il Parlamento. Annuario 2000. Atti del XV convegno annuale dell'A.I.C.*, C.E.D.A.M., Padova 2001, pagg. 386 e s.;

- K. MARX (trad. it.), *Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte*, Editori Riuniti, Roma 2006;
- M.L. MAZZONI HONORATI, *Diritto Parlamentare*, II ed., Giappichelli, Torino 2005;
- A. MANZELLA, *Il Parlamento*, III ed., Il Mulino, Bologna 2003;
- A. PACE, *Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1983, pagg. 2346 e s.;
- L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, il Mulino, Bologna 1996;
- A. PIZZORUSSO, *La manutenzione del libro delle leggi ed altri studi sulla legislazione*, Giappichelli, Torino 1999;
- J. RAWLS (trad. it.). *Giustizia come equità. Una riformulazione*, Feltrinelli, Milano 2002;
- G.U. RESCIGNO, (voce) *Tecnica legislativa*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXX, Roma 1993;
- I. SALZA, [L'ordinamento regionale – Le regole sulla qualità normativa regionale](#), in *Libro Terzo. Il drafting regionale e locale*, in AA.VV., *Codice di drafting*, in «Tecniche normative. Il Portale del drafting normativo» (www.tecnichenormative.it);
- A. SCIORTINO, *Il Presidente di Assemblea Parlamentare*, Giappichelli, Torino 2002;
- R. VIRIGLIO, *La neocodificazione. Riordino e riforma della legislazione per mezzo di testi unici e codici*, Jovene editore, Napoli 2007;
- G. ZAGREBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti del diritto*, I, U.T.E.T., Torino 1988.